



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

VIVA RADIO RADICALE!

INDICE:

1. Novità legislative.
2. Decisioni della Corte Costituzionale.
3. Sezioni Unite.
4. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.
5. Novità editoriali.
6. Incontri di studio e convegni.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

1. Novità legislative.

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

C. Cost. ordinanza 6 marzo 2019 (dep. 10 maggio 2019) nr. 117, Pres. Lattanzi, Rel. Viganò.

Borsa – Intermediazione finanziaria – Attività di vigilanza della CONSOB – Inottemperanza alle richieste della CONSOB o ritardo arrecato all’esercizio delle sue funzioni – Sanzione amministrativa pecuniaria – Applicazione della sanzione anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate – Sospensione e trasmissione alla Corte di Giustizia UE.

La Corte 1) dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, le seguenti questioni pregiudiziali:

a) se l’art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile *ratione temporis*, e l’art. 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 debbano essere interpretati nel senso che consentono agli Stati membri di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura “punitiva”;

b) se, in caso di risposta negativa a tale prima questione, l’art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile *ratione temporis*, e l’art. 30, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 596/2014



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

siano compatibili con gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di art. 6 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono di sanzionare anche chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura "punitiva";

2) sospende il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale;

3) ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea.

C. Cost. ordinanza 20 febbraio 2019 (dep. 9 maggio 2019) nr. 110, Pres. Lattanzi, Rel. Modugno.

Reati e pene – Reato di crollo colposo di cui all'art. 449 codice penale, in relazione all'art. 434 codice penale – Raddoppio dei termini di prescrizione – Denunciata previsione della durata di un termine di prescrizione in misura sovrapponibile rispetto alla più grave corrispondente fattispecie dolosa di cui all'art. 434 codice penale – Manifesta infondatezza.

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino.

COMUNICATI



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

Comunicato del 10 maggio 2019: CONSULTA: IL DIRITTO AL SILENZIO VALE ANCHE NEI CONFRONTI DELLA CONSOB? LA PAROLA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

3. Sezioni Unite.

Sez. Un., Sent. n. 20808 del 25 ottobre 2018 (dep. 15 maggio 2019), Pres. Carcano, Rel. Dovere.

Circostanze - Recidiva – Contestata, accertata ed implicitamente riconosciuta – Non applicata ma valorizzata per il diniego delle circostanze ex art. 62 -bis c.p.- Computo calcolo della prescrizione.

Le Sezioni Unite Penali della Cassazione hanno risolto la questione di diritto: *«se la recidiva contestata e accertata nei confronti dell'imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell'imputato, rileva o no ai fini del calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato»*, affermando il seguente principio di diritto:

«la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato».

È stato così composto in contrasto giurisprudenziale sulla rilevanza, agli effetti del computo del termine di prescrizione, della recidiva contestata, ma implicitamente esclusa dal giudice di merito.

Invero, nell'ambito delle Sezioni semplici, rispetto a pronunce in cui si afferma che, in tema di prescrizione del reato, laddove il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

della recidiva, in quanto non ritenuta, in concreto, espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza si deve ritenere ininfluenza anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato (cfr. Sez. VI Pen., Sent. n. 54043 del 16 novembre 2017 (dep. 30 novembre 2017), Rv. 271714; Sez. III Pen., Sent. n. 9834 del 17 novembre 2015 (dep. 9 marzo 2016), Rv. 266459; Sez. II Pen., Sent. n. 48293 del 26 novembre 2015 (dep. 7 dicembre 2015), Rv. 265382; Sez. 2, n. 2090 del 10 gennaio 2012 (dep. 19 gennaio 2012), Rv. 251776; Sez. VI Pen., Sent. n. 43771 del 7 ottobre 2010 (dep. 11 dicembre 2010, Rv. 248714), si ravvisano decisioni difformi.

L'opposto orientamento interpretativo sostiene, infatti, che la recidiva contestata e accertata nei confronti dell'imputato ed implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur senza aumentare la pena a tale titolo, abbia precipuamente valorizzato i precedenti penali dell'imputato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rileva ai fini del computo del termine necessario la prescrizione del reato (cfr. Sez. V Pen., Sent. n. 34137 del 11 maggio 2017 (dep. 12 luglio 2017), Rv. 270678; Sez. V Pen., Sent. n. 38287 del 6 aprile 2016 (dep. 15 settembre 2016), Rv. 267862; Sez. II Pen., Sent. n. 35805 del 18 giugno 2013 (dep. 30 agosto 2013), Rv. 257298; Sez. I Pen., Sent. n. 26786 del 18 giugno 2009 (dep. 1° luglio 2009, Rv. 244656; Sez. V Pen., Sent. n. 37550 del 26 giugno 2008 (dep. 2 ottobre 2008), Rv. 241945).

L'informazione provvisoria di tale pronuncia è stata già pubblicata nella Newsletter n. 56, mentre l'ordinanza di rimessione n. 30042, emessa dalla Sez. III Pen., il 21 giugno (dep. 4 luglio 2018), Pres. Sarno, Rel. Scarcella, è già stata pubblicata nella Newsletter n. 51.

QUESTIONI PENDENTI



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

[Sez. I Pen., Ord. di rimessione n. 19344 del 19 febbraio 2019 \(dep. 7 maggio 2019\), Pres. Iasillo, Rel. Minchella.](#)

Esecuzione pena – Rinvio necessario o facoltativo – Competenza a provvedere sull'istanza del detenuto collaboratore di giustizia – Applicazione della detenzione domiciliare in luogo del differimento.

La Sezione Prima Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

“se, in tema di rinvio, necessario o facoltativo, dell'esecuzione della pena, la competenza a provvedere sull'istanza del detenuto, collaboratore di giustizia, appartenga al magistrato o al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta ai sensi dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., anche quando il condannato richieda, o il giudice ritenga comunque di applicare, la detenzione domiciliare in luogo del differimento, o se invece debba trovare applicazione la regola di cui all'art. 16-nonies, comma 8, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, che prevede la competenza territoriale esclusiva del giudice di sorveglianza di Roma”.

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. VI sent. 20 dicembre 2018 – 2 maggio 2019 n. 18180, Pres. Di Stefano, Rel. Silvestri.](#)

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Valutazione globale della vicenda – Obblighi motivazionali del giudice.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, atteso che, invece, la commissione del reato costituisce il presupposto per la valutazione della sussistenza della particolare tenuità del fatto. Il Giudice, accertato il reato, deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

[Sez. VI sent. 26 febbraio 2019 – 8 maggio 2019 n. 19777, Pres. Paoloni, Rel. Rosati.](#)

Recidiva – Recidiva facoltativa – Oneri motivazionali.

In tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione, sia ove egli ritenga, sia ove egli escluda la rilevanza della stessa. Tale specifico onere motivazionale può essere adempiuto anche implicitamente dal giudice, purché si dia conto della ricorrenza o, in caso di esclusione, dell'assenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore.

[Sez. V sent. 14 gennaio 2019 – 13 maggio 2019 n. 20502, Pres. Scarlini, Rel. Brancaccio.](#)

Sospensione condizionale della pena – Impossibilità di subordinare la concessione del beneficio all'obbligo del risarcimento dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del predetto danno.

È illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività che escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti dall'art. 165 c.p., la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del predetto danno, giacché la disposizione di cui all'art. 165 c.p. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

ovvero abbia assegnato una provvisoria. Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisoria, riconosciuta alla parte civile, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, determinandosi, altrimenti, una esecuzione *ante iudicatum* delle statuizioni penali della pronuncia sicché il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al pagamento della provvisoria riconosciuta alla parte civile da effettuarsi dopo il passaggio in giudicato della sentenza. L'immediata esecutorietà della condanna provvisoria vale solo nella prospettiva civilistica e non può assumere rilievo ai fini delle statuizioni penali.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. II sent. 1 marzo 2019 – 7 maggio 2019 n. 19147 Pres. Prestipino, Rel. Pazienza.

Appropriazione indebita – Condotta di distrazione da parte dell'amministrazione di una società di capitali – Atti di disposizione patrimoniale idonei a soddisfare anche indirettamente l'interesse sociale – Insussistenza del reato.

Non integra il reato di appropriazione indebita, ma una mera condotta di distrazione non rilevante ai sensi dell'art. 646 c.p., il compimento, da parte dell'amministratore di una società di capitali, di atti di disposizione patrimoniale comunque idonei a soddisfare anche indirettamente l'interesse sociale, e non un interesse esclusivamente personale del disponente.

Sez. V sent. 30 gennaio 2019 – 9 maggio 2019 n. 19960, Pres. Palla, Rel. De Gregorio.

Diffamazione – Diritto di critica giudiziaria – Limiti.

In tema di diritto di critica giudiziaria, il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, non solo perché la cronaca e la critica possono essere tanto più larghe e penetranti, quanto più alta è la posizione



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

dell'uomo pubblico oggetto di censura e più incisivi sono i provvedimenti che può adottare, ma anche perché la critica è l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene esercitata - è bene ricordarlo - in nome del popolo italiano da persone che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono giustamente di ampia autonomia ed indipendenza.

[Sez. IV, sentenza 28 marzo 2019 – 6 maggio 2019 n. 18792 – Pres. Ciampi – Rel. Pezzella.](#)

Furto in abitazione - Art. 624 bis c.p. – Presupposti.

Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione è necessario che sussista il nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il nuovo testo dell'art. 624 *bis* c.p., novellato dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 128 del 2001, pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha, invece, innovato in ordine alla strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già preteso dalla previgente normativa di cui all'art. 625 comma primo, n. 1 c.p.

[Sez. VI sent. 9 aprile 2019 – 15 maggio 2019 n. 21166, Pres. Fidelbo, Rel. Aprile.](#)

Peculato - Accertamento - Mancata rendicontazione – Insussistenza elemento materiale.

Non è configurabile il delitto di peculato nel caso in cui non sia fornita giustificazione in ordine al contributo erogato per l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica, non potendo derivare l'illiceità della spesa da tale mancanza, ma occorrendo comunque piena prova dell'appropriazione e dell'offensività della condotta, quanto meno in termini di alterazione del buon andamento della pubblica. L'incompletezza o l'inadeguatezza della rendicontazione delle spese operate dal pubblico



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

ufficiale potrebbero servire a ritenere configurabile una responsabilità di natura amministrativa e contabile del pubblico ufficiale ma non possono valere, da sole, ad integrare una responsabilità penale dell'agente per peculato, che necessita della prova della concreta appropriazione del denaro, cioè della sua destinazione a finalità privatistiche; con la conseguenza che l'illecita interversione del possesso del denaro rilevante penalmente, lungi dal poter essere desunta da mere irregolarità o incompletezze nella formazione di documenti giustificativi delle relative spese, potrebbe considerarsi indirettamente provata in sede penale solamente da "situazioni altamente significative", quali la totale mancanza di atti che permettano di collegare l'impiego del denaro alle funzioni istituzionali ovvero la sistematica elusione di specifiche regole disciplinanti le modalità di adempimento dell'obbligo di rendicontazione.

[Sez. VI sent. 10 aprile 2019 – 3 maggio 2019 n. 18577, Pres. Petitti, Rel. Bassi.](#)

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente – Elemento psicologico – Accertamento.

Il delitto di cui all'art. 353 *bis* c.p. richiede il dolo specifico, *id est* la coscienza e volontà dell'agente di alterare l'*iter* amministrativo, allo scopo di influenzare la scelta del contraente. La prova di tale finalità illecita dovrà, in particolare, essere attentamente acquisita nei casi in cui la materialità del delitto consista in mere anomalie procedimentali, dovendo - in detta ipotesi - essere puntualmente comprovato che la deviazione dagli ordinari binari dell'*iter* amministrativo sia dovuta al fine specifico di avvantaggiare un determinato offerente.

[Sez. V sent. 7 marzo 2019 – 13 maggio 2019 n. 20527, Pres. Zaza, Rel. Belmonte.](#)

Violenza privata e molestie – Non configurabilità del primo reato in caso di uso strumentale o molesto delle immagini catturate da telecamere di videosorveglianza attuato successivamente a tale azione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

Non si può ritenere integrato il reato di cui all'art. 610 c.p. laddove non sia ravvisabile, per le caratteristiche dell'azione, una costrizione a tollerare alcunché di ulteriore e diverso dalla condotta che già sia integrativa di altre fattispecie di reato. L'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p. è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa; la condotta violenta o minacciosa si deve atteggiare alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa; deve dunque trattarsi di "qualcosa" di diverso dal "fatto" in cui si esprime la violenza, sicché la coincidenza tra violenza e, può aggiungersi, minaccia ed evento di "costrizione a tollerare" rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all'art. 610 c.p. Occorre infine precisare che qualora sia stata rappresentata l'intenzione di sporgere denuncia per i fatti illeciti emergenti dalle videoriprese, si tratterebbe di condotte in ordine alle quali possono al più ritenersi integrati i singoli reati di minaccia, di molestia, di ingiuria, ma non quello di violenza privata. Trattasi, infatti, di un uso strumentale o molesto delle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza, attuato successivamente a tale azione e, dunque, estraneo allo schema legale della fattispecie di violenza privata. La definizione di libertà morale comprende sia la libertà di autodeterminazione, che altri aspetti tutelati sotto tale oggettività giuridica, fino a ricomprendervi la tranquillità psichica. Perché ricorra la lesione della libertà psichica occorre, però, che il soggetto passivo percepisca, anche solo in parte, l'azione costrittiva dell'agente, mentre essa viene attuata, dovendosi ritenere che quando l'azione sia percepita dopo che essa è stata interamente compiuta, il reato configurabile può essere quello di molestie ex art. 660 c.p..

C. Leggi speciali.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

Sez. III, sent. 3 aprile-13 maggio 2019, n. 20462, Pres. Gentili, Rel. Gai.

Legge stupefacenti - Reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 - Specificazione in sentenza di una o più delle condotte previste e punite come reato dalla disposizione normativa - Violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza - Sussistenza - Esclusione.

La fattispecie normativa di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede una serie di condotte specificatamente enucleate (importazione, acquisto, messa in vendita, coltivazione etc.) e poi l'ipotesi di una condotta omnicomprensiva di ogni altra, quale è quella della "detenzione illecita". Pertanto, in presenza di una imputazione di illecita detenzione di una determinata quantità di sostanza stupefacente, non viola il principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, il giudice che, della addebitata detenzione, specifichi la sussistenza di una o più delle condotte previste e punite come reato dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90, quando l'imputato concretamente sia stato posto in condizioni di difendersi con riferimento a tutte quelle integrazioni di addebito fatte nel corso del giudizio (*In motivazione, la Suprema Corte ha specificato che non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui, contestata la condotta di detenzione illecita, l'imputato sia stato condannato per coltivazione di sostanze da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti*).

Sez. IV, sentenza 5 dicembre 2018 – 15 maggio 2019 n. 20842 – Pres. Izzo – Rel. Dawan.

Patrocinio a spese dello Stato – Art. 76 D.P.R. 115/2002 – Reddito convivente in conflitto con il richiedente – Non computabilità.

Nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente quando quest'ultimo è persona offesa del reato per il quale si procede.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

D. Diritto processuale.

[Sez. II sent. 13 marzo 2019 – 3 maggio 2019 n. 18560 Pres. Rago, Rel. Borsellino.](#)

Appello – Notifica del decreto di citazione presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis c.p.p. – Nullità assoluta.

La notifica all'imputato del decreto di citazione in appello eseguita ai sensi dell'art. 157 comma 8 *bis* c.p.p. nelle mani del difensore di ufficio, deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, anche quando il difensore d'ufficio partecipa al giudizio senza nulla eccepire, poiché la qualità del rapporto intercorrente tra questi e l'imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo.

[Sez. VI sent. 8 maggio 2019 – 15 maggio 2019 n. 21171, Pres. Di Stefano, Rel. Aprile.](#)

Appello – Possibilità per il giudice di procedere alla riduzione della pena in assenza di uno specifico motivo sul punto – Esclusione.

Si deve escludere che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio. In mancanza di uno specifico motivo di gravame dell'interessato, il giudice dell'appello non può procedere di ufficio alla riduzione della pena, anche se motivato sul punto, sussistendo una espressa preclusione ed essendo la facoltà conferitagli dall'art. 597, comma 5, c.p.p. limitata all'applicazione di ufficio dei benefici e delle attenuanti ivi indicati e all'effettuazione, quando occorra, del giudizio di comparazione a norma dell'art. 69 c.p., senza che si possa fare rientrare in tale ambito la modifica sanzionatoria in senso favorevole all'imputato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

[Sez. IV, sentenza 2 aprile 2019 – 8 maggio 2019 n. 19400 – Pres. Piccialli – Rel. Montagni.](#)

Arresto facoltativo in flagranza – Art. 381 c.p.p. – Omessa convalida da parte del Giudice - Ricorso per Cassazione – Effetti.

L'annullamento, da parte della Suprema Corte di Cassazione, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza va disposto senza rinvio, con l'indicazione che l'arresto è stato effettuato illegittimamente, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perentoria, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici.

[Sez. III, sent. 5 febbraio-13 maggio 2019, n. 20471, Pres. Aceto, Rel. Noviello.](#)

Atto di impugnazione - Sottoscrizione del difensore - Garanzia di autenticità dell'atto - Modalità di trasmissione - Raccomandata "online" - Idoneità del servizio di spedizione a soddisfare i requisiti di forma necessari - Esclusione - Fattispecie.

La sottoscrizione dell'atto con il quale viene proposta l'impugnazione costituisce, anche per il difensore, un requisito formale indeclinabile dell'atto stesso, che ha natura di dichiarazione di volontà e produce importanti e immediati effetti processuali, i quali richiedono la sua riferibilità in modo certo, attraverso una inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati. La predetta, ineludibile, garanzia di autenticità, non appare assicurata dal servizio di spedizione raccomandata "online", che consente di inoltrare qualsiasi documento formato utilizzando le molteplici possibilità che lo strumento informatico consente, dalla mera scansione di un documento originale da parte di chi materialmente ne dispone, formandone una copia digitale, alla creazione *ex novo* di un documento mediante unione di più *file* di testo o di immagine, fino alla apposizione, su un qualsiasi



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

documento di testo, della immagine di una firma ottenuta mediante scansione di un originale. Infatti, l'unica garanzia offerta da questo sistema è data dalla necessaria registrazione al sito delle Poste Italiane per poter accedere al servizio, registrazione che richiede l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale, ma che consente di risalire soltanto al nominativo indicato per l'accesso al servizio, senza alcuna certezza che questo coincida con chi ha effettivamente provveduto alla spedizione (essendo sufficiente, una volta registrati, inserire il nome e la password assegnata) né, tanto meno, sulla provenienza ed originalità del documento. Conseguentemente, la spedizione dell'impugnazione mediante raccomandata inviata con il mezzo telematico attraverso il servizio internet di posta raccomandata *online*, è inidonea a soddisfare quei requisiti di forma funzionali a garantire, a pena di inammissibilità, l'autenticità dell'atto e la sua sicura attribuibilità a chi ne appaia autore, in quanto non consente la trasmissione del documento scritto in originale, siccome si traduce, piuttosto, nell'inoltro di un testo o un'immagine in formato digitale, che le poste provvedono successivamente a stampare e recapitare al destinatario. (*Fattispecie in cui il difensore dell'imputato aveva proposto istanza di riesame avvalendosi del servizio internet di "posta raccomandata on line", cosicché era agli atti una mera copia della domanda e non l'originale, inviata con le predette modalità telematiche*).

[Sez. IV, sentenza 19 aprile 2019 – 9 maggio 2019 n. 19798 – Pres. Menichetti – Rel. Ferranti.](#)

Avviso assistenza difensore - Guida in stato di ebrezza - Art 186 CdS – Prelievo ematico - Omesso avviso– Nullità - Decreto penale di condanna – Termine per l'eccepibilità.

L'omesso avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 354 c.p.p. e 114 disp att. c.p.p. sopra richiamato, in relazione al prelievo ematico eseguito presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari ma sia autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria costituisce nullità generale di natura intermedia che



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

può essere tempestivamente dedotta, in forza del disposto di cui agli artt. 180 e 182 comma 2 c.p.p., fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. In caso di emissione di decreto penale di condanna il termine entro cui deve essere eccepita la nullità va individuato nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto penale di condanna che equivale alla sentenza di primo grado cui si riferisce il termine ultimo l'art. 180 c.p.p. richiamato dall'art. 182 comma 2 c.p.p.

[Sez. V sent. 20 febbraio 2019 – 13 maggio 2019 n. 20520, Pres. Zaza, Rel. Mazzitelli.](#)

Correlazione tra accusa e sentenza - Eccezione di nullità della sentenza – Possibilità di proporla per la prima volta in sede di legittimità qualora la sentenza di primo grado sia una sentenza di assoluzione.

È ammissibile l'eccezione di nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, proposta per la prima volta in sede di legittimità, qualora essa non possa essere dedotta con i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado - trattandosi di sentenza di assoluzione, in quanto tale immune dalla nullità di cui all'art. 522 c.p.p. - e si ponga in relazione al giudizio di appello nel quale l'addebito di responsabilità si fondi anche su circostanze di fatto non comprese nel capo di imputazione e integranti fatto nuovo rispetto a quello originariamente contestato.

[Sez. I, sent. 1° aprile 2019 - 19 aprile 2019 n. 17255, Pres. Tardio, Rel. Aprile.](#)

Dibattimento – Sentenza – Diversa qualificazione giuridica del fatto – Violazione del diritto di difesa – Nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p. – Condizioni.

L'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 c.p.p., qualora la nuova definizione del reato



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa.

Sez. IV, sentenza 28 marzo 2019 – 6 maggio 2019 n. 18793 – Pres. Ciampi – Rel. Pezzella

Giudizio abbreviato – Art. 438 c.p.p. – Correlazione tra imputazione contestata e sentenza - Art. 521 c.p.p. - Applicabilità

Il potere del giudice di dare in sentenza al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, previsto dall'art. 521 comma primo c.p.p. è esercitabile anche con la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, non rilevando che in tale rito non sia applicabile, per l'esclusione fattane dall'art. 441, c.p.p. l'art. 423 c.p.p., in quanto tale ultima norma prevede soltanto la facoltà del Pubblico Ministero di modificare l'imputazione procedendo alla relativa contestazione, non avendo nulla a che vedere con l'autonomo ed esclusivo potere-dovere del giudice di dare al fatto una diversa definizione giuridica, contemplato dall'art. 521, comma primo, c.p.p., applicabile, benché non specificamente richiamato in sede di giudizio abbreviato. Da ciò ne deriva che il potere-dovere di restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 c.p.p. può essere esercitato anche dal Giudice del rito abbreviato posto che la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non si può tradurre nella cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione.

Sez. IV, sentenza 7 maggio 2019 – 15 maggio 2019 n. 20839 – Pres. Izzo – Rel. Ferranti.

Giudizio abbreviato – Integrazione probatoria – Art. 441 n. 5 c.p.p. – Ammissibilità.

In tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria *ex officio* attribuito al giudice dall'art. 441, comma quinto, c.p.p. è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 c.p.p. in dibattimento. Pertanto, anche in sede di giudizio abbreviato, non è affatto precluso al giudice di intervenire sullo stato degli atti una volta registrata l'oggettiva incompletezza della prova in funzione della definizione della *regiudicanda*.

Sez. II sent. 20 dicembre 2018 – 6 maggio 2019 n. 18935 Pres. Cammino, Rel. Verga.

Intercettazioni telefoniche mediante “istradamento” – Convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero su un gestore italiano – Nessuna violazione delle norme sulle rogatorie internazionali.

In tema di intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura cd. di istradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un "nodo" situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, delle quali è certo che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale), non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, poiché in tal modo tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre il ricorso alle forme dell'assistenza giudiziaria all'estero è necessario unicamente per gli interventi da compiersi all'estero, per l'intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero.

Sez. III, sent. 24 gennaio-13 maggio 2019, n. 20460, Pres. Rosi, Rel. Zunica.

Memorie e richieste delle parti - Modalità di inoltro alla cancelleria - Invio tramite fax o p.e.c. - Ammissibilità - Onere del difensore di verificare l'effettività dell'inoltro - Sussistenza.

L'invio tramite fax o tramite p.e.c. di istanze della parte privata, compresa quella che segnala un legittimo impedimento del difensore per improvvise ragioni di salute, non è inammissibile o irricevibile, incombando, tuttavia, sulla parte privata l'onere di assicurarsi che la stessa sia stata portata in tempo



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

utile all'attenzione del giudice, trattandosi di una modalità di inoltro diversa da quella codicistica costituita dal deposito dell'atto in cancelleria. *(In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che se anche alle parti private deve ritenersi consentito utilizzare gli strumenti di comunicazione nell'attuale disponibilità dell'Autorità giudiziaria, è in tal caso è ravvisabile a carico dell'interessato un maggiore onere di diligenza nel verificare l'effettività dell'inoltro delle istanze di rinvio tramite canali diversi da quello di cui all'art. 121 c.p.p., non potendo la parte dolersi di eventuali disguidi organizzativi, rispetto ai quali non vi sia stata alcuna adeguata e tempestiva attivazione da parte dell'interessato).*

Sez. V sent. 22 gennaio 2019 – 13 maggio 2019 n. 20540, Pres. Zaza, Rel. Brancaccio.

Misure cautelari personali - Art. 275, co. 2-bis, c.p.p. - Divieto di applicazione della misura carceraria ai casi per i quali sia stata inflitta una pena non superiore ai tre anni di reclusione.

Il giudizio valutativo preliminare e generale di proporzionalità della cautela è stato espressamente commisurato dal legislatore non soltanto alla fase della prognosi sanzionatoria da svolgersi al momento della prima applicazione della misura, quando non vi sia stata ancora alcuna condanna nei confronti dell'indagato, ma anche a quella - logicamente successiva - in cui una condanna vi sia stata. Se l'esito del giudizio è chiuso per la fase del primo grado, e tuttavia vi è da valutare ancora la misura cautelare in atto, il giudice della cautela non potrà che ritenere operativo il divieto di applicazione della misura carceraria ai casi per i quali sia stata inflitta una pena non superiore ai tre anni di reclusione.

Sez. II sent. 12 aprile 2019 – 9 maggio 2019 n. 19892 Pres. Gallo, Rel. Saraco.

Misure cautelari personali - Misura coercitiva disposta dal GIP che contestualmente si dichiara incompetente – Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame confermativa di quella del giudice incompetente – Inammissibilità – Casi.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

La misura coercitiva disposta dal giudice per le indagini preliminari che contestualmente si dichiara incompetente è un atto ad efficacia temporale limitata e risulta, a tutti gli effetti, sostituita dalla misura cautelare tempestivamente applicata dal giudice competente, entro il termine di venti giorni indicato nell'art. 27 c.p.p., la quale integra un titolo del tutto autonomo, sicché la decisione del Tribunale del riesame sulla pregressa ordinanza del giudice incompetente non presenta alcuna incidenza sullo "*status libertatis*" dell'indagato che trova, ormai, la propria regolamentazione nel provvedimento pronunciato dal giudice competente. Si deve, dunque, ritenere originariamente inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame relativa a misura coercitiva emessa da giudice incompetente, quando il medesimo ricorso sia stato proposto dopo la scadenza del termine di venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti al giudice competente, ai sensi dell'art. 27 c.p.p.; mentre il medesimo ricorso diventa inammissibile, per sopravvenuta inefficacia della misura coercitiva, allorché la scadenza del termine di venti giorni intervenga dopo la sua proposizione, nelle more del procedimento già pendente davanti al giudice dell'impugnazione.

[Sez. VI sent. 12 febbraio 2019 – 15 maggio 2019 n. 21178, Pres. Fidelbo, Rel. Mogini.](#)

Misure cautelari personali - Esigenze cautelari – Pericolo di inquinamento probatorio - Reati contro la P.A. commessi dal pubblico ufficiale – Dismissione della carica – Conseguenze.

Il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova di cui all'art. 274 lett. a) c.p.p. deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'"*id quod plerumque accidit*", che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. Per evitare che il requisito richiesto del "concreto pericolo" perda il suo significato e si trasformi in semplice clausola di stile, è quindi necessario che il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione. Inoltre, se è vero che la



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa, tale valutazione richiede peraltro la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo che l'agente, svolgendo una diversa attività, non collegata con il ruolo pubblico precedentemente ricoperto, continui a porre in essere ulteriori condotte analoghe nella mutata veste di soggetto ormai estraneo all'amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta.

Sez. III, sent. 2 aprile-15 maggio 2019, n. 21093, Pres. Ramacci, Rel. Galterio.

Misure cautelari - Procedimento applicativo - Obbligo di trasmissione al G.I.P. di tutti gli elementi a favore dell'imputato - Limiti - Memorie difensive già depositate all'atto della presentazione della richiesta del P.M. e nell'ambito del medesimo procedimento - Ragioni.

L'obbligo previsto dall'art. 291, comma 1, c.p.p. di una trasmissione completa da parte del p.m. al g.i.p. sussiste per tutti gli elementi a favore dell'imputato, ivi comprese le memorie difensive, ha ad oggetto gli atti già depositati all'atto della presentazione della richiesta di applicazione di misura cautelare, ma esclusivamente nel contesto del medesimo procedimento. Laddove, infatti, nel delimitare l'oggetto dell'obbligo di trasmissione delle memorie difensive, si abbandonasse il criterio formale del deposito dell'atto nel medesimo procedimento, si attribuirebbe necessariamente al pubblico ministero un potere di delibazione della rilevanza dell'atto defensionale da attingere da altri contesti procedimentali; tale sindacato, tuttavia, interferirebbe con il libero esercizio delle scelte difensive e si rivelerebbe in insanabile contrasto con il contenuto precettivo dell'art. 291 c.p.p., che esclude ogni discrezionalità della pubblica accusa sul punto.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

[Sez. VI sent. 12 febbraio 2019 – 15 maggio 2019 n. 21175, Pres. Fidelbo, Rel. Mogini.](#)

Misure cautelari - Ricorso avverso ordinanza Tribunale del riesame che abbia annullato provvedimento Gip per carenza dell'autonoma valutazione - Esigenza di indicare specificamente i punti dell'ordinanza genetica contenenti spunti valutativi.

Il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia ritenuto il difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura cautelare deve, a pena di inammissibilità, precisare in quali punti, passaggi o pagine del provvedimento genetico della misura possano rinvenirsi gli elementi valutativi che l'art. 292 c.p.p. richiede a pena di nullità. L'assolvimento di tale onere di specifica indicazione, che l'art. 581, lett. c) c.p.p. riferisce espressamente tanto alle ragioni di diritto che agli elementi in fatto che sorreggono ogni richiesta, costituisce in vero il necessario presupposto perché il giudice di legittimità possa procedere alla verifica di quel "fatto processuale", in quanto tale oggetto di prova ai sensi dell'art. 187, comma secondo, c.p.p.

[Sez. II sent. 26 marzo 2019 – 7 maggio 2019 n. 19181 Pres. Gallo, Rel. Aielli.](#)

Misure cautelari personali - Procedimento di riesame – Partecipazione a distanza dell'imputato detenuto fuori circoscrizione – Omessa notifica al difensore dell'avviso ex art. 45 bis disp. att. c.p.p. – Nullità di ordine generale e di tipo intermedio.

In tema di partecipazione a distanza nel procedimento di riesame delle misure cautelari nei confronti di un imputato, detenuto in luogo posto al di fuori della circoscrizione del giudice, l'omessa notifica al difensore dell'avviso circa le speciali modalità di svolgimento dell'udienza in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 45 *bis* disp. att. c.p.p., integra una nullità di ordine generale e di tipo intermedio che, se tempestivamente eccepita con il primo atto successivo alla deliberazione, rende nulla l'udienza e tutti gli atti successivi compresa l'ordinanza "*de libertate*".



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

[Sez. V sent. 22 gennaio 2019 – 13 maggio 2019 n. 20539, Pres. Zaza, Rel. Brancaccio.](#)

Misure cautelari personali – Procedimento di Riesame cautelare – Possibilità dell'indagato e del suo difensore di adire il Tribunale della Libertà con termini di decorrenza differenziati.

In tema di riesame cautelare, il Tribunale della libertà non può dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta personalmente dall'indagato solo perché successiva a quella analoga già depositata dal suo difensore, in ragione sia del disposto dell'art. 309 c.p.p. che, ai commi 1, 2 e 3, prevede espressamente la possibilità di adire il Tribunale della libertà da parte di entrambi, con termini di decorrenza differenziati, nonché alla luce del superamento della logica dell'unicità dell'impugnazione.

[Sez. III, sent. 7 dicembre 2018-8 maggio 2019, n. 19667, Pres. Sarno, Rel. Socci.](#)

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo non finalizzato alla confisca - Beni oggetto del provvedimento - Cose di proprietà di terzo estraneo all'illecito ed in buona fede - Inclusione - Ragioni.

Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (*Fattispecie in tema di gestione di rifiuti non autorizzati, in cui la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante la proprietà del terreno oggetto di sequestro preventivo da parte di soggetto estraneo alla commissione dei reati*).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

[Sez. V sent. 30 gennaio 2019 – 9 maggio 2019 n. 19991, Pres. Palla, Rel. De Gregorio.](#)

Opposizione al decreto penale di condanna – Non necessarietà della procura speciale per il difensore dell'imputato che intenda proporla.

Il difensore dell'imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna, poiché la procura speciale non è necessaria a tal fine, in quanto si tratta di una facoltà che non fa eccezione alla regola generale, *ex art 99 comma 1 c.p.p.*, per la quale al difensore spettano le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato.

[Sez. V sent. 20 febbraio 2019 – 13 maggio 2019 n. 20542, Pres. Zaza, Rel. Mazzitelli.](#)

Patteggiamento - Vizio della formazione della volontà dell'imputato che, pur presente in udienza, aderisca al negozio processuale di cui all'art. 444 c.p.p. con l'assistenza di un difensore non abilitato - Limiti per il sostituto del difensore di fiducia.

In tema di patteggiamento, si deve ritenere viziata la formazione della volontà dell'imputato che, pur presente in udienza, aderisca al negozio processuale di cui all'art. 444 c.p.p. con l'assistenza di un difensore non abilitato. Si aggiunga inoltre che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il sostituto del difensore di fiducia, al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale per il patteggiamento con indicazione espressa della misura della pena e del computo per giungere ad essa, può validamente perfezionare l'accordo sulla pena, perché in tal caso è mero "*nuncius*" della volontà dell'imputato. In sostanza, l'accordo richiede l'assistenza di un difensore, provvisto di idonea procura speciale e, nel caso del sostituto, è ammissibile, in via esclusiva, la delega di detto potere, in caso di previsione di limiti ben precisi, relativi alla determinazione della pena da concordare. In quest'ultimo caso, infatti, il sostituto è un mero delegato e non assume poteri deliberativi in proprio.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

[Sez. I, sent. 29 aprile 2019 - 16 maggio 2019 n. 21442, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.](#)

Patteggiamento – Limiti al ricorso per cassazione dopo l'entrata in vigore della L. 103/2017 – Vizi deducibili.

È testualmente esclusa dalla norma di cui all'art. 448 co. 2 *bis* c.p.p. (introdotto dalla L. 103/2017) la possibilità di far valere con ricorso per cassazione vizi che attengano alla motivazione della sentenza di patteggiamento in merito alla mancata pronuncia di sentenza *ex art.* 129 c.p.p., potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente su errori manifesti concernenti l'espressione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate (*nel caso di specie la Corte ha ritenuto il ricorso in astratto ammissibile soltanto laddove devolve questioni sulla corretta applicazione della legge penale in ordine al profilo giuridico della configurabilità del delitto di tentato omicidio, non già nella censura relativa alla mancanza di motivazione sull'insussistenza di condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, censura non consentita dall'attuale assetto normativo dell'istituto*).

[Sez. II sent. 18 gennaio 2019 – 3 maggio 2019 n. 18562 Pres. Rago, Rel. Pacilli.](#)

Patteggiamento - Ricorso avverso sentenza di patteggiamento – Motivo con cui si deduce la violazione di legge per omessa citazione in giudizio dell'imputato – Inammissibilità per difetto di interesse.

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento - emessa a seguito di proposta avanzata dal difensore munito di procura speciale - con il quale si deduca il difetto di citazione dell'imputato medesimo, senza indicare la concreta utilità che deriverebbe dalla rimozione



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

della sentenza né contestare la conformità della richiesta medesima al mandato, conferito con procura speciale.

Sez. II sent. 21 settembre 2018 – 7 maggio 2019 n. 19136 Pres. Gallo, Rel. Imperiali.

Ricorso per cassazione – Doglianza relativa all'omesso esame di un motivo di appello che risulti inammissibile – Inammissibilità per carenza di interesse.

È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti *ab origine* inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio.

Sez. II sent. 5 marzo 2019 – 6 maggio 2019 n. 18936 Pres. Verga, Rel. Cianfrocca.

Ricorso per Cassazione - Motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale – Effetto estensivo anche agli altri imputati – Casi.

L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, persino a coloro che hanno concordato la pena in appello ovvero che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato.

Sez. II sent. 22 marzo 2019 – 3 maggio 2019 n. 18625 Pres. Carcano, Rel. Imperiali.

Ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. – Doglianza relativa all'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione – Limiti.

In tema di ricorso straordinario è possibile dedurre anche l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione, ma l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 *bis* c.p.p., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione.

Sez. IV, sentenza 22 gennaio 2019 – 8 maggio 2019 n. 19381 – Pres. Piccialli – Rel. Dawan.

Sentenze irrevocabili – Art. 238 *bis* c.p.p. – Acquisizione – Valutazioni – Regole probatorie.

Le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238-*bis* c.p.p., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici pur dovendo le risultanze di un precedente giudicato penale essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino attraverso la verifica dei necessari riscontri che possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica.

Sez. V sent. 8 febbraio 2019 – 2 maggio 2019 n. 18309, Pres. Pezzullo, Rel. Belmonte.

Sequestro - Interesse dell'indagato a proporre richiesta di riesame indipendentemente dalla possibilità di ottenere la restituzione di quanto sequestrato.

L'interesse dell'indagato a proporre richiesta di riesame è indipendente dalla possibilità di ottenere la restituzione di quanto sequestrato, poiché al soggetto indagato deve essere riconosciuto il diritto di chiedere la rimozione degli effetti del provvedimento ablativo, anche al solo fine di evitare che la cosa



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile a suo carico, posto il suo interesse a verificare che ogni mezzo che tenda all'acquisizione della prova abbia ingresso nel procedimento solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

[Sez. IV, sentenza 5 dicembre 2018 – 15 maggio 2019 n. 20841 – Pres. Izzo – Rel. Dawan.](#)

Sospensione termini periodo feriale – Art. 240 *bis* disp. att. c.p.p. – Ordinanza- - Impugnazione – Inammissibilità.

L'ordinanza che dichiara l'urgenza della trattazione del processo nel periodo feriale, allo scopo di evitare la decorrenza dei termini della custodia cautelare, è sottratta ad ogni mezzo di impugnazione e non è soggetta ad altra formalità che a quella della notifica alle parti ed ai loro difensori, potendo eventuali vizi della motivazione, concernenti i presupposti della urgenza, essere fatti valere, fuori dell'ipotesi dell'abuso del potere, soltanto con il rimedio della revoca.

[Sez. IV, sentenza 12 marzo 2019 – 6 maggio 2019 n. 18817 – Pres. Ciampi – Rel. Bellini.](#)

Sospensione del procedimento con messa alla prova – Revoca dell'ordinanza – Art. 464 *octies* – Restituzione degli atti al P.M. – Abnormità del provvedimento.

Deve ritenersi abnorme il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari, una volta esercitata l'azione penale, abbia disposto la restituzione degli atti al P.M. in caso di esito negativo della messa alla prova posto che gli artt. 464 *septies* c. 2 e l'art. 464 *octies* c. 4 c.p.p. prevedono espressamente che il procedimento riprenda il suo corso dal momento in cui è rimasto sospeso.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

[Sez. V sent. 20 febbraio 2019 – 13 maggio 2019 n. 20524, Pres. Zaza, Rel. Mazzitelli.](#)

Sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria – Non rilevanza delle condizioni economiche disagiate ai fini della sostituzione.

La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione. Nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche. In sostanza, la valutazione deve prescindere dalle condizioni economiche disagiate, dovendosi motivare adeguatamente con riferimento ai soli requisiti richiesti dalla legge.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 8 maggio 2019 - 16 maggio 2019 n. 21448, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.](#)

Esecuzione – Misure alternative alla detenzione – Sospensione della esecuzione della pena – Reati ostativi ex art. 4 *bis* Ord. Pen. – Disciplina derogatoria – Presupposti.

La sospensione dell'esecuzione della pena finalizzata alla presentazione di una richiesta di misura alternativa da parte dell'interessato non può essere disposta nei casi in cui vi sia stata condanna per uno dei reati previsti dall'art. 4-*bis* ord. pen., secondo quanto stabilito dalla disciplina derogatoria posta dal



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

comma 9 del medesimo articolo 656, anche quando il condannato, tossicodipendente, intenda portare avanti un programma terapeutico-riabilitativo. Fa eccezione a tale regime giuridico, il caso, previsto dall'ultimo periodo della lett. a) del comma 9 dell'art. 656 c.p.p., in cui il condannato, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari applicati ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero "in una struttura residenziale", sempre che l'imputato sia persona tossicodipendente o alcool dipendente, la quale abbia in corso un programma terapeutico di recupero e ove l'interruzione del programma possa pregiudicarne il recupero.

[Sez. I, sent. 16 aprile 2019 - 9 maggio 2019 n. 19827, Pres. Tardio, Rel. Magi.](#)

Esecuzione – Reato continuato – Gli indici rivelatori della sussistenza del medesimo disegno criminoso – Necessaria presenza in tutti i reati uniti dal vincolo *ex art. 81 co. 2 c.p.*

Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (*cf. Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017*).

[Sez. I, sent. 29 aprile 2019 - 16 maggio 2019 n. 21445, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.](#)

Misure alternative alla detenzione – Affidamento in prova al servizio sociale *ex art. 47 L. n. 354/1975* – Elementi utilizzabili ai fini della analisi dei presupposti della misura – *Ratio*.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

La valutazione della richiesta di affidamento in prova, pur partendo dalla considerazione della natura e della gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiatione, non può mai prescindere dalla condotta tenuta dal condannato dopo la commissione del reato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini dell'apprezzamento dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva. Va condotta, quindi, l'analisi della personalità individuale e la verifica della sua evoluzione psicologica, che, partendo dal fatto di reato, si deve estendere ai precedenti e alle pendenze penali, agli eventuali progressi compiuti dal condannato nel periodo successivo ed ai comportamenti precedenti e successivi alla condanna, in base ai dati conoscitivi forniti dalla osservazione e dalle valutazioni offerte dal servizio sociale, allo scopo di accertare l'idoneità della misura alternativa a contribuire al reinserimento sociale del condannato ed a contenerne la sua pericolosità sociale, se tuttora esistente.

[Sez. I, sent. 29 aprile 2019 - 16 maggio 2019 n. 21443, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.](#)

Misure alternative alla detenzione – Affidamento in prova al servizio sociale *ex art. 47 L. n. 354/1975* – Esito negativo della prova – Dichiarazione di non estinzione della pena – Obbligo di determinazione del residuo pena da scontare.

Nel caso di esito negativo della prova, il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi a dichiarare non estinta la pena, ma deve altresì determinare la durata della residua pena detentiva da espiare. Il Tribunale di sorveglianza potrà tanto far decorrere la pena fin dal momento di ammissione al beneficio in caso di riscontrata negatività complessiva, se il comportamento globale del condannato sia stato tale da palesare la sua assoluta inidoneità alla rieducazione e alla risocializzazione; quanto, viceversa, ridurre la pena originariamente inflitta in proporzione al periodo di prova positivamente trascorso, inglobando un segmento di carico sanzionatorio già eseguito in regime alternativo (*Sez. Un., sentenza n. 10530 del 27/02/2002*)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

[Sez. I, sent. 8 maggio 2019 - 16 maggio 2019 n. 21447, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.](#)

Misure alternative alla detenzione – Competenza territoriale del magistrato di sorveglianza chiamato a pronunciarsi sulla istanza di esecuzione domiciliare ex art. 1 L. 199/2010 – Criterio applicabile ex art. 677 co. 2 c.p.p. – Limiti della deroga.

La competenza per territorio a decidere sulla istanza di esecuzione domiciliare della pena presentata ai sensi dell'art. 1 della legge n. 199 del 2010 dal condannato non detenuto appartiene al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio, in applicazione del generale principio di cui all'art. 677, comma 2, c.p.p. senza che la legge n. 199 del 2010 introduca un'espressa deroga al predetto principio generale, tale non essendo il riferimento ai casi previsti dal comma 1 dell'art. 656 c.p.p., il quale riguarda soltanto i casi in cui debba farsi luogo all'esecuzione di una pena detentiva.

[Sez. V sent. 6 febbraio 2019 – 13 maggio 2019 n. 20518, Pres. Zaza, Rel. Mazzitelli.](#)

Riconoscimento della continuazione “*in executivis*” - L'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto anche con la semplice indicazione degli estremi della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento.

Ai fini del riconoscimento della continuazione “*in executivis*”, l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo, in tale ipotesi, l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava, tra l'altro, dall'esplicita previsione dell'art. 186 disp. att. c.p.p., che riguarda espressamente l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

F. Misure di prevenzione.

[Sez. V sent. 25 febbraio 2019 – 7 maggio 2019 n. 19288, Pres. Vessichelli, Rel. Morosini.](#)

Confisca – Necessità della pericolosità del soggetto inciso al momento dell’acquisto del bene.

La possibilità di applicazione disgiunta della confisca rispetto alla misura di prevenzione personale non ha introdotto nel nostro ordinamento una “*actio in rem*”, restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell’acquisto del bene. Occorre, in sostanza, non un legame causale, ma una connessione temporale tra il periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto e l’acquisto del bene sottoposto a confisca. Ai fini dell’applicazione di misura di prevenzione patrimoniale, è sempre necessario un concreto accertamento incidentale intorno ai contenuti ed alla datazione della pericolosità personale del proposto, poiché l’istituto della confisca di prevenzione, pur se utilizzabile anche in assenza di pericolosità attuale del destinatario del provvedimento al momento in cui ne è presentata la richiesta, si caratterizza in ogni caso per la funzione di fronteggiare la pericolosità del prevenuto esistente al momento dell’acquisizione dei beni oggetto di ablazione e che, come tale, determina la pericolosità di questi ultimi.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

[Sez. II sent. 15 marzo 2019 – 7 maggio 2019 n. 19177 Pres. Prestipino, Rel. Pazienza.](#)

Misure di prevenzione personali – Requisito della pericolosità sociale del soggetto proposto – Onere del giudice di valutare e motivare l'attualità del requisito.

In tema di misure di prevenzione, è onere del giudice verificare e fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui si ritiene attuale il requisito della pericolosità sociale dell'interessato nonostante l'apprezzabile periodo di detenzione da questi subito, soprattutto se gli elementi posti a fondamento del giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo e vi siano ulteriori elementi, successivi alla detenzione, che depongano in senso favorevole al proposto.

[Sez. VI sent. 9 maggio 2019 – 13 maggio 2019 n. 20566, Pres. Petruzzellis, Rel. Aprile.](#)

Revoca del decreto di sottoposizione a misura di prevenzione – Efficacia.

La revoca o l'annullamento del decreto di sottoposizione a una misura di prevenzione operano "*ex tunc*", e cioè dal momento dell'emanazione della misura, laddove sono pronunciati per motivi di legittimità, mentre hanno efficacia "*ex nunc*", e cioè dal momento della rispettiva emanazione, allorché conseguono a sopraggiunte situazioni che fanno venir meno la pericolosità sociale del prevenuto.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

Paola Bevere: ***LA LEGITTIMA DIFESA*** Giappichelli

Andrea Conz, Luigi Levita: ***LA NUOVA LEGITTIMA DIFESA*** Dike Giuridica Editrice

Antonio Di Tullio D'Elisiis: ***LA NUOVA LEGITTIMA DIFESA*** Maggioli

Paola Felicioni, Alessandra Sanna (a cura di): ***DISCRIMINAZIONE DI GENERE: Tutela della vittima e repressione dei reati*** Giuffrè

Wanda Nocerino: ***LE INTERCETTAZIONI E I CONTROLLI PREVENTIVI – Riflessi sul procedimento probatorio*** Cedam

Giuseppe Pavich: ***IL CALCOLO DELLA PENA*** Giuffrè

Bartolomeo Quatraro: ***LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D. LGS. 231/2001. Profili societari, penali e processuali*** Pacini

Ranieri Razzante (a cura di): ***COMPRENDERE IL TERRORISMO. Spunti interpretativi di analisi e metodologie di contrasto al fenomeno*** Pacini

6. Incontri di studio e convegni.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

Incontro di studio: ***“FASE REMS”: IL DEFINITIVO SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI*** (Università degli Studi Roma Tre)

Roma, lunedì 20 maggio 2019, ore 15, Università degli Studi Roma Tre, Sala del Consiglio, Dipartimento di Giurisprudenza, Via Ostiense 159

Seminario: ***RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI E SISTEMA PENALE*** (Camera Penale di Busto Arsizio)

Busto Arsizio, lunedì 20 maggio 2019, ore 15, Sala Tramogge, Molini Marzoli, Via Molino 2

Convegno: ***IL LEGITTIMO IMPEDIMENTO PER MATERNITA'. STORIA DI UN SUCCESSO*** (Camera Penale di Nola)

Nola, lunedì 20 maggio 2019, ore 15.30, Salone delle Armi Reggia Orsini (Tribunale di Nola)

Incontro di studio: ***IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO. QUALE DIFESA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NEL PROCEDIMENTO MAE?*** (Camera Penale di Monza)

Monza, mercoledì 22 maggio 2019, ore 14.30, Istituto Leone Dehon, Sala Bella, Via Appiani 1

Convegno: ***STATO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE “EMERGENZIALE” – Vecchie e nuove misure di contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione*** (Camera Penale Termini Imerese Cefalù e Madonie)

Giovedì 23 maggio 2019, ore 15, Sala Borremans – Villa Branciforti Butera - Bagheria



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

Convegno: ***L'USO E L'ABUSO DEGLI STRUMENTI DI SEGREGAZIONE DEL PATRIMONIO – Il trust, il fondo patrimoniale e il patto di famiglia: profili civilistici, fiscali e penali*** (Camera Penale Regionale Ligure Ernesto Monteverde)

Genova, venerdì 24 maggio 2019, ore 9, Palazzo Lercari Parodi, Via Garibaldi 3

Convegno: ***IL PROCESSO PENALE SUI DISASTRI*** (Camera Penale Rodigina)

Rovigo, venerdì 24 maggio 2019, ore 9, Sala Consiliare Provincia di Rovigo

Convegno: ***DIRITTO PENALE E PARADIGMA LIBERALE: Tensioni e involuzioni nella contemporaneità*** (UCPI)

Siena, Certosa di Pontignano, venerdì 24 maggio 2019, ore 9 - sabato 25 maggio 2019 ore 9

Convegno: ***LA REPUTAZIONE AL TEMPO DEI SOCIAL MEDIA E DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE*** (ASGP)

Milano, venerdì 24 maggio 2019, ore 14.30, L.go A. Gemelli 1

Incontro di studio: ***IN DIFESA DELLA COSTITUZIONE VIOLATA*** (Camera Penale di Patti)

Capo d'Orlando (ME), venerdì 24 maggio 2019, ore 15 - sabato 25 maggio 2019, ore 9.30, Villa Piccolo, S.S. Km 109

Seminario: ***LE NOVELLE SU CORRUZIONI E DINTORNI Leggi 6 novembre 2012 n. 190 e 9 gennaio 2019 n. 3*** (Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici")

Mestre S. Giuliano (VE), venerdì 24 maggio 2019, ore 15, Hotel Russott



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

Convegno: ***DIRITTI UMANI, COSTITUZIONE E CITTADINANZA*** (Camera Penale di Roma – Osservatorio per l’attuazione protocollo MIUR)

Roma, sabato 25 maggio 2019, ore 10.30, Aula Occorsio, Tribunale Penale, Via Golametto 11

Incontro di studio: ***30 anni del cd. nuovo Codice di procedura penale – PROSPETTIVE CONCRETE E AUSPICABILI DEL PROCESSO*** (Camera Penale di Novara)

Novara, lunedì 27 maggio 2019, ore 15, Sala Convegni del Castello Visconteo Sforzesco, Piazza Martiri della Libertà 3

Seminario: ***REATO COLPOSO E COLPA MEDICA – L’accertamento della colpa e la prova del nesso causale*** (Camera Penale Regionale Ligure Ernesto Monteverde)

Genova, giovedì 30 maggio 2019, ore 14.30, Centro di formazione, cultura e attività forensi, Via XII Ottobre 3

Convegno: ***IL ROVESCIO DEL DIRITTO – A scuola di legalità tra giustizia e giustizialismo*** (Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Val D’Aosta – Osservatorio per l’attuazione del protocollo MIUR – Osservatorio sull’errore giudiziario)

Torino, venerdì 31 maggio 2019, ore 10, Aula Magna Palazzo di Giustizia

Convegno: ***NORME PER L’ATTUAZIONE DELLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE GIUDICANTE E REQUIRENTE DELLA MAGISTRATURA*** (Camera Penale di Nola – UCPI)

Nola, venerdì 31 maggio 2019, ore 16, Salone dei Medaglioni, Curia Vescovile

Incontro di studio: ***LE MISURE DI PREVENZIONE*** (SSM)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 68 – 15 maggio 2019

Roma, mercoledì 5 giugno 2019, ore 14.30, Aula Magna Suprema Corte di Cassazione

Evento: ***V OPEN DAY UCPI. DALL'ART. 111 COST. AL DIRITTO PENALE "NO LIMITS": L'avvocato penalista nell'epoca del populismo*** (UCPI)

Rimini, venerdì 7 giugno 2019 – sabato 8 giugno 2019, Palacongressi, via della Fiera 23

Incontro di studio: ***"LEGITTIMA DIFESA: possibili criticità applicative della riforma"*** Camera Penale di Padova "Francesco de Castello")

Padova, lunedì 10 giugno 2019, ore 15, Sala Conferenze Ordine degli Avvocati – Tribunale di Padova

Seminario di esecuzione penale: ***LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA, COMPETENZA. IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 12 giugno 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7

Seminario: ***LE TRAPPOLE DEL RICORSO PER CASSAZIONE – Stili e modo della prospettazione difensiva accoglibile*** (Associazione culturale Osservatorio Penale)

Roma, venerdì 14 giugno 2019, ore 11.30, Aula Occorsio – Tribunale Penale

Seminario di esecuzione penale: ***L'ESECUZIONE PENALE E LA TUTELA DELLA SALUTE*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 26 giugno 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7